



Regione Liguria – Giunta Regionale

Atto N° 478-2024 - Seduta N° 3870 - del 17/05/2024 - Numero d'Ordine 11

Prot/2024/568341

Oggetto Regolamento (UE) n.1308/2013 e ss.mm.ii. - Approvazione del bando OCM Vino - per la presentazione delle domande di contributo a valere sulla misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti"- Campagna 2024/2025. Importo € 85.613,00 .

Struttura Proponente Settore Politiche agricole e della pesca

Tipo Atto Deliberazione

Certificazione delle risultanze dell'esame dell'Atto

Presidente ALESSANDRO PIANA - Vicepresidente, partecipanti alla seduta:

Componenti della Giunta		Presenti	Assenti
Giovanni TOTI	Presidente della Giunta Regionale		X
Alessandro PIANA	Vicepresidente della Giunta Regionale	X	
Simona FERRO	Assessore	X	
Giacomo Raul GIAMPEDRONE	Assessore	X	
Angelo GRATAROLA	Assessore	X	
Alessio PIANA	Assessore	X	
Augusto SARTORI	Assessore	X	
Marco SCAJOLA	Assessore		X
		6	2

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Direttore generale Dott.ssa Claudia Morich in sostituzione del Segretario generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Roberta Rossi.

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub O

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 46 che regola la Misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed in particolare l'art. 58 comma 1, lettera a), che prevede tra i tipi di intervento da inserire nei Piani strategici le azioni di ristrutturazione e di riconversione dei vigneti;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

- il Regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n.1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

Richiamato il Piano strategico della PAC 2023 – 2027, dell'Italia, presentato alla Commissione Europea il 15 novembre 2022 ed approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022 CCI: 2023IT06AFSP001 C (2022) 8645 e ss.mm.ii.;

Dato atto che nell'ambito degli interventi del settore vitivinicolo riportati nel Regolamento (UE) n. 2021/2115 all'art. 58, il suddetto Piano Strategico della PAC 2023/2027 prevede, tra gli altri interventi settoriali vitivinicoli, quello della ristrutturazione e riconversione dei vigneti;

Visti altresì:

- la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

- il Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare (MASAF) n. 646643 del 16 dicembre 2022 recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

Decreto Ministeriale n. 75113 del 15 febbraio 2024 "Modifica al Decreto del Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, n. 646643 e ss. mm e ii.- ristrutturazione

e riconversione dei vigneti: proroga date di presentazione delle domande e di definizione della graduatoria”

- la Circolare AGEA Coordinamento n. 0025014 del 26 marzo 2024 recante “VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti”

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 8 del citato Decreto n°646643 del16/12/2022 prevede che il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:

- come compensazione delle perdite di reddito, conseguenti all'esecuzione dell'intervento, fino al 100% del valore della perdita e fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro per ettaro;
- come contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% sulla base di tabelle standard dei costi unitari elaborate a livello nazionale;

CONSIDERATO altresì che i suddetti costi standard sono stati definiti nel documento “Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027, che sono attualmente in corso di certificazione e pubblicati sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;

DATO ATTO, inoltre, che ai sensi del citato Decreto ministeriale n. 646643 del 16 dicembre 2022, le Regioni e le Province autonome adottano proprie determinazioni per applicare l'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti sul proprio territorio, nel rispetto delle regole contenute nel Decreto stesso;

RITENUTO pertanto ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del citato Decreto n°646643 del16/12/2022, necessario:

- approvare le “Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in Regione Liguria in attuazione del DM n°646643 del 16/12/2022 per la campagna 2024/2025” contenute in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- approvare le schede compilate secondo gli schemi Allegato I e Allegato II del decreto n°646643 del 16/12/2022, che definiscono le specifiche tecniche della misura, e che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Liguria;

PRESO ATTO che le risorse per finanziare la misura sono state attribuite alla Regione Liguria dal Decreto Dipartimentale del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste n. 0681024 del 12 dicembre 2023 - "Settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2024/2025" e che ammontano ad euro 85.613,00 per la misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”;

PRESO ATTO, pertanto che il Programma in questione non rappresenta un onere finanziario per il Bilancio della Regione Liguria non è prevista in nessun caso una partecipazione alla spesa da parte regionale;

RITENUTO opportuno prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, previa comunicazione al MASAF, sia attraverso l'utilizzo dei fondi, nel seguente ordine, provenienti dalle misure "Vendemmia verde", "Promozione sui Mercati dei paesi terzi", e "Investimenti" assegnati alla Regione Liguria dal citato decreto MASAF n. 0681024 del 12 dicembre 2023 sia utilizzando le eventuali economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria dal MASAF a seguito di rimodulazione finanziaria;

CONSIDERATO che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al DM n°646643 del 16/12/2022 ed alle Circolari Operative di AGEA;

PRESO ATTO altresì che le Istruzioni operative di competenza dell'Organismo pagatore AGEA per la campagna 2024/2025 sono ancora in fase di definizione;

RITENUTO pertanto di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di apportare al presente atto, con proprio decreto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni europee o nazionali o dell'Organismo pagatore AGEA.

Su proposta del Vice Presidente e Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Escursionismo e Tempo libero;

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

- 1) Di approvare il Bando contenente le "Disposizioni regionali attuative della misura OCM "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" in Regione Liguria in attuazione del DM n°646643 del 16/12/2022 per la campagna 2024/2025" comprendente le schede Allegato I e Allegato II del decreto n°646643 del 16/12/2022 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di prevedere che, ai sensi dell'articolo 8 del DM n°646643/2022, il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato nelle forme seguenti:
 - come compensazione delle perdite di reddito, conseguenti all'esecuzione dell'intervento, fino al 100% del valore della perdita e fino ad un importo massimo di 3.000,00 euro per ettaro;
 - come contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nel limite del 50% sulla base di tabelle standard dei costi unitari elaborate a livello nazionale e definiti nel documento "Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento "w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti" del PSP 2023-2027, che sono attualmente in corso di certificazione e pubblicati sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo:
<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>;
- 3) di prendere atto che la dotazione finanziaria per la Misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" relativa alla campagna 2024/2025 è pari ad euro 85.613,00 fermo restando quanto previsto al successivo punto;
- 4) di prevedere la possibilità, qualora non fosse possibile soddisfare tutte le richieste presentate, di assegnare ulteriori fondi alla misura, sia attraverso l'utilizzo delle eventuali disponibilità non impiegate dalle altre misure nel seguente ordine: 1)"Vendemmia verde", 2)"Promozione sui Mercati dei paesi terzi", e 3) "Investimenti" previsti dal citato decreto MASAF n. 0681024 del 12 dicembre 2023 sia utilizzando le eventuali economie finanziarie assegnate alla Regione Liguria

dal Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste a seguito di rimodulazione finanziaria;

- 5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta nessun onere finanziario a carico del bilancio regionale in quanto interamente finanziato con i Fondi comunitari assegnati alla Regione Liguria per le misure dell'OCM Vino e la relativa copertura finanziaria è interamente a carico di AGEA, che opera a sua volta con trasferimenti provenienti per intero dal bilancio dell'Unione europea, senza partecipazione finanziaria dello Stato membro Italia né a livello nazionale né a livello regionale;
- 6) di stabilire che per la campagna 2024/2025 le domande per beneficiare dell'aiuto vanno presentate all'O.P. AGEA con la seguente tempistica, salvo eventuali modifiche decise dal MASAF e da AGEA:
 - il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per la misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato al 14 giugno 2024;
 - Il termine per la definizione della graduatoria di finanziabilità delle domande ammissibili è fissato al 13 dicembre 2024.
 - Il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 20 giugno 2025.
- 7) di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di apportare al presente atto, con proprio decreto, gli adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per adeguarsi ad eventuali e successive disposizioni europee o nazionali o dell'Organismo pagatore AGEA;
- 8) di incaricare il Settore Ispettorato Agrario Regionale della fase istruttoria della Misura;
- 9) di trasmettere il presente atto completo di tutti gli Allegati al Ministero Dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste – Direzione Generale delle Politiche Internazionali dell'Unione Europea – Ex PIUE VIII Settore Vitivinicolo e ad AGEA Coordinamento;
- 10) di precisare che, per quanto non disciplinato dal presente provvedimento, valgono le disposizioni di cui al DM n°646643 del 16/12/2022 ed alle Circolari Operative di AGEA;
- 11) di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito internet www.agriligurianet.it;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

**Disposizioni regionali attuative della misura OCM “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” in Regione Liguria
in attuazione del DM 646643/2022 per la campagna 2024/2025.**

1. PREMESSA E FINALITÀ

La misura della “Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” ha l’obiettivo di aumentare la competitività dei produttori di vino, attraverso il finanziamento di interventi per il rinnovamento degli impianti viticoli, nel rispetto delle norme che regolano il potenziale produttivo regionale.

Gli interventi di ristrutturazione e/o riconversione dovranno pertanto perseguire una o più delle seguenti finalità:

- **adeguare** la produzione in termini di qualità e quantità alla domanda di mercato;
- **ridurre** i costi di produzione attraverso una progressiva sostituzione dei vigneti obsoleti con altri vigneti che consentano di ottenere materia prima di buona qualità a prezzi remunerativi e competitivi per il viticoltore;
- **migliorare** la qualità delle produzioni aumentando la percentuale regionale della produzione di vini a D.O.P./D.O.C. e I.G.P./I.G.T.;
- **favorire** la diffusione di vigneti atti alla produzione di “vini con indicazione geografica” e “denominazione di origine”;
- **valorizzare** la tipicità dei prodotti legati al territorio ed ai vitigni tradizionali di maggior pregio enologico o commerciale;
- **diffondere** le innovazioni nell’impianto e nella gestione dei vigneti;

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. (Art. 4 comma 4 del DM 15938 del 20/12/2013).

Le misure di ristrutturazione e riconversione dei vigneti adottate con il presente atto sono valide per la campagna vitivinicola 2024/2025.

Riferimenti normativi

Le presenti istruzioni definiscono, per la campagna 2024/2025, le modalità operative per l’accesso al sostegno previsto dall’intervento della Ristrutturazione e Riconversione dei vigneti di cui all’articolo 58 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115.

L’applicazione di tale regime è definita dal Decreto Ministeriale di attuazione n.646643 del 16 dicembre 2022 e s.m.i..

Per tutto quanto non espressamente definito nel presente documento è necessario fare riferimento alla normativa comunitaria, al PNS della PAC 2023-2027, al Decreto ministeriale n. 0646643 del 16/12/2022, alla normativa nazionale ed alle disposizioni definite da AGEA.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione vigneti si applica ai vigneti con varietà di uve da vino presenti sul territorio di Regione Liguria, limitatamente alle zone di produzione definite dai disciplinari di produzione di una Denominazione di Origine Protetta (DOP) o di una Indicazione Geografica Protetta (IGP) della Regione Liguria.

Non è ammesso l'impianto di vigneti destinati alla produzione di vini da tavola.

L'intervento della ristrutturazione e riconversione vigneti deve essere attuato nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale viticolo e delle disposizioni regionali relative alla gestione e controllo del potenziale viticolo regionale.

3. DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

La disponibilità finanziaria regionale, per la presente campagna vitivinicola, è definita dal Decreto MASAF n. 0681024 del 12 dicembre 2023 relativo al "Programma di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria per la campagna 2024/2025" che prevede per la Regione Liguria una assegnazione finanziaria, da destinare alla Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti, di importo pari ad **euro 85.613,00**.

Nel dettaglio:

Dotazione finanziaria Campagna 2024/2025	85.613,00 €
di cui Riserva finanziaria per Reimpianti di vigneti a seguito di estirpazioni obbligatorie per ragioni fitosanitarie (15%)	12.841,95 €
di cui Riserva finanziaria per Vigneti eroici o storici (20%)	17.122,60 €

Per il reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari dovrà essere presentata apposita domanda di sostegno, secondo le modalità e termini stabiliti al presente paragrafo.

Procedura analoga dovrà essere eseguita per gli interventi relativi ai vigneti eroici/storici.

Potranno tuttavia essere utilizzate, a seguito di richieste superiori alla disponibilità finanziaria, le assegnazioni previste dal citato Decreto MASAF per le misure "Vendemmia verde", "Promozione nei paesi terzi" e "Investimenti".

4. DEFINIZIONI

Ai fini della applicazione della presente misura si intende per:

PNS: Piano strategico nazionale della PAC di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115

Appezamento: insieme di particelle catastali contigue riconducibili al medesimo conduttore.

Beneficiario: persona fisica o giuridica che presenta una domanda di aiuto, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto.

CAA: Centri autorizzati di Assistenza Agricola.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nell'azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole; è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda prodotta dall'azienda ed indirizzata agli uffici della pubblica amministrazione.

Ente Istruttore: il Settore Ispettorato Agrario Regionale della Regione Liguria.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato.

Operazione: l'intero progetto che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla misura in questione.

Organismo pagatore: AGEA O.P. con sede in Roma via Palestro, 81.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

Azione (o intervento): singolo intervento agronomico necessario per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come elencati nell'allegato II al D.M. n. 646643 del 16/12/2022 (es: estirpazione, erpicatura, messa a dimora delle barbatelle ecc.);

Modifiche maggiori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una domanda di variante ed assoggettata ad approvazione;

Modifiche minori: tutte le modifiche per le quali deve essere presentata una comunicazione all'Ente Istruttore (Ispettorato Agrario della Regione Liguria).

Vigneto eroico: vigneto definito all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 a) del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;

Vigneto storico: vigneto definito all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 b) e comma 2 del decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899;

Reimpianto per motivi fitosanitari: il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari della stessa superficie o di una superficie equivalente oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di infestazione;

5. ISTRUZIONI OPERATIVE RELATIVE ALLA MISURA

Le modalità per l'attuazione della misura sono quelle riportate nella seguente Circolare:

- Circolare AGEA Coordinamento n. 0025014 del 26 marzo 2024 recante "VITIVINICOLO – Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Consiglio e del Parlamento europeo del 2 dicembre 2021 di cui all'art. 58 comma 1 lettera a) per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento di ristrutturazione e riconversione dei vigneti"

alla quale si rimanda per quanto non indicato nel presente provvedimento, e tutte le successive modifiche ed integrazioni.

6. REQUISITI DEI BENEFICIARI

Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, previsto nella normativa comunitaria citata, le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino, in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale viticolo.

Beneficiano, altresì, del premio coloro che detengono autorizzazioni al reimpianto dei vigneti valide, ad esclusione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, come previsto al comma 1, articolo 3, del Decreto Ministeriale Prot. n. 646643/2022.

I dati degli impianti da ristrutturare e le eventuali autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale dell'interessato e nello Schedario Viticolo.

Rientrano tra i beneficiari sopra indicati i seguenti soggetti:

- a) gli imprenditori agricoli singoli e associati;
- b) le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento n.1308/2013;

- c) le cooperative agricole;
- d) le società di persone e di capitali esercitanti attività agricola;

7. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

In ogni caso, al momento della presentazione della domanda, il conduttore:

- 1) **Deve essere in regola con la normativa** comunitaria, nazionale e regionale in materia di potenziale viticolo;
- 2) **Deve aver costituito ed aggiornato il fascicolo aziendale** presso l'Organismo Pagatore competente in relazione alla residenza del produttore, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica. Al momento di presentazione della domanda il **fascicolo aziendale** deve contenere l'indicazione di tutte le superfici aziendali oggetto dell'intervento, unitamente alla documentazione concernente la titolarità della conduzione delle superfici stesse;
- 3) Deve possedere una superficie vitata minima aziendale, ivi comprese eventuali autorizzazioni in portafoglio, **non inferiore a 0,2 ettari** e comunque almeno pari alla superficie oggetto di intervento previsto nella domanda di aiuto;
- 4) **Deve essere in regola con la normativa relativa alla dichiarazione di raccolta delle uve**, prevista all'art. 2 del Reg. (CE) n. 1281/01 e dalle relative disposizioni nazionali, nell'ultima campagna precedente alla domanda.
- 5) Deve **non risultare escluso** dall'intervento settoriale della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 1411/2017 e all'articolo 11 del decreto ministeriale n. 0646643/2022, e non avere provvedimenti di esclusione, disposti ai sensi dell'articolo 69 della legge 238/2016;

8. CONDIZIONI DI NON AMMISSIBILITÀ

Non sono ammesse al regime di sostegno:

- a) Domande relative a progetti collettivi.
- b) le richieste di rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del ciclo di vita naturale, ossia di reimpianti di vigneti sulla stessa particella, con l'utilizzo dello stesso vitigno e con la stessa forma di allevamento (articolo 58 paragrafo 1 lettera a) punto iv) del regolamento (UE) 2021/2115);
- c) operazioni realizzate, nella totalità o in parte, su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzate su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- d) le richieste di conduttori di vigneti irregolari;
- e) le richieste di impianto di vigneti atti alla produzione dei vini senza indicazione geografica e denominazione di origine (compresi i vini varietali);
- f) le richieste attinenti i vigneti non ricadenti nelle aree DOP o IGP;
- f) le richieste di ristrutturazione e riconversione per superfici vitate già oggetto di contribuzione pubblica negli ultimi 5 anni successivi alla data di accertamento finale dei lavori;
- g) le richieste che utilizzano autorizzazioni per nuovi impianti;
- h) gli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2000 ceppi/ettaro;

ALTRE ATTIVITÀ E SPESE NON AMMESSE:

Ai sensi dell'allegato 2 parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126, non sono ammissibili i tipi di spesa di seguito elencati:

- protezioni contro danni arrecati da selvaggina, uccelli o grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili ed elevatori
- acquisto di trattori o altri mezzi di trasporto;
- estirpazione di vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie o fitosanitarie

9. VARIETÀ AMMESSE

Le opere di ristrutturazione e riconversione devono prevedere l'utilizzo delle varietà di vite, idonee alla coltivazione di uve da vino nella Regione Liguria, incluse tra quelle classificate a livello regionale elencate nella **D.G.R. n. 685/2003** e successive modifiche ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria) e previsti nei disciplinari di produzione delle DO e IG della Liguria.

10. PERIODO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il periodo entro il quale le azioni di ristrutturazione e riconversione devono essere realizzate è annuale e scade il **20 giugno 2025**;

11. AMMISSIBILITÀ DELLE SUPERFICI OGGETTO DI INTERVENTO

Per gli interventi di ristrutturazione e riconversione la superficie minima ammissibile ai benefici è di **0,5 ettari**. In deroga a tali limiti, la superficie minima ammissibile ai benefici può essere ridotta a **0,2 ettari** nel caso in cui il richiedente ricada in **almeno una** delle seguenti casistiche:

- Aziende con SAU vitata (comprensiva di ulteriori autorizzazioni al reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale a 2 ettari;
- Ristrutturazione/riconversione di vigneti eroici e storici, iscritti nell'elenco regionale o, se non iscritti, con caratteristiche afferenti alla viticoltura eroica;
- Reimpianto di vigneti per motivi fitosanitari;

12. CONTRIBUTI

Il sostegno alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è erogato nelle forme seguenti:

a) compensazione ai produttori per le perdite di reddito conseguenti all'esecuzione dell'operazione;

L'importo del sostegno sarà di:

- **3.000,00 euro** per ettaro per la compensazione delle perdite di reddito derivanti da mancata produzione, conseguenti all'attuazione della misura (Decreto della Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali di mercato del Mipaaf dell'8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010.)
- Tale compensazione non è riconosciuta qualora siano utilizzati autorizzazioni all'impianto già in portafoglio e in via di perfezionamento o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare un vigneto.

b) contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione, differenziato secondo quanto previsto nella Tabella standard dei costi unitari riportata nel presente paragrafo.

I contributi sui costi di ristrutturazione e di riconversione, nonché sui costi di estirpazione, sono erogati al 50% degli importi richiesti, nei limiti della Tabella dei costi standard unitari, esclusivamente per le azioni e le spese previste dalle presenti Disposizioni attuative.

Tabella delle UCS per gli impianti di uva da vino					rev. 06/03/24
n.	Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (€/Ha)
1	impianto	Spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00
2	impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	€ 22.895,00
3	impianto	spalliera	2000-3774	vitic. eroica	€ 29.507,00
4	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00
5	impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	€ 24.063,00
6	impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	€ 31.010,00
7	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00
8	impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	€ 25.876,00
9	impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	€ 33.346,00
10	impianto	alberello		pianeggiante	€ 16.546,00
11	impianto	alberello		pend. >15%	€ 16.620,00
12	impianto	alberello		vitic. eroica	€ 21.510,00
13	impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00
14	impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	€ 32.937,00
15	impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	€ 42.548,00
16	impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00
17	impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	€ 37.262,00
18	impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	€ 48.139,00
19	impianto	tendone		pianeggiante	€ 31.241,00
20	impianto	tendone		pend. >15%	€ 31.636,00
21	estirpazione*				€ 1.968,00
Nota:					
*il valore indicato è riferito all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.)					

Il documento “Metodologia per il calcolo e l’utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l’intervento “w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027, è attualmente in corso di certificazione ed è pubblicato sul sito istituzionale della Rete Rurale Nazionale al seguente indirizzo: <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743>

Per i vigneti idonei alla produzione di vini DO il numero di ceppi ad ettaro non può essere inferiore a quello indicato nei rispettivi disciplinari di produzione, qualora previsto. Inoltre, se il disciplinare del vino DO/IG lo consente, si possono adottare sestri di impianto diversi da quelli riportati nel presente paragrafo, fermo restando che la densità di impianto per la spalliera deve essere in tutti i casi pari ad almeno 2.000 piante/ha, pena la decadenza dal contributo relativo all'intera superficie vitata impiantata e all'eventuale superficie estirpata in precedenza.

13. CRITERI DI PRIORITA'

Qualora le richieste superassero la disponibilità finanziaria, i fondi disponibili saranno ripartiti con i seguenti criteri di priorità, da applicarsi in ordine successivo:

1) **Soggetti che chiedono di fare parte della riserva del 20% per interventi riferiti a vigneti storici ed eroici iscritti nell'elenco regionale:**

In caso di eccesso di richiesta verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che non abbia presentato domanda a partire dalla campagna 2021-2022)	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

2) **Soggetti che chiedono di fare parte della riserva del 15% per interventi riferiti al reimpianto di vigneti per ragioni fitosanitarie:**

In caso di eccesso di richiesta verrà stilata una graduatoria assegnando i seguenti punteggi:

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
--------------------------	---	---------

	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che non abbia presentato domanda a partire dalla campagna 2021-2022)	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

3) Altri Soggetti che presentano un programma di "Ristrutturazione e riconversione vigneti"

Tipologia di richiedente	Titolare o rappresentante legale con un'età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda	Punti 1
	Nuovo beneficiario (si considera un'azienda (stesso CUAA) che non abbia presentato domanda a partire dalla campagna 2021-2022)	Punti 1
Particolari situazioni aziendali	Superficie vitata/SAU >50%	Punti 1

A parità di punteggio viene adottato il criterio del richiedente anagraficamente più giovane e, in caso di società, l'età del proprio rappresentante legale.

Le domande pervenute per le casistiche n. 1 e 2 che a seguito della posizione in graduatoria fossero eventualmente escluse dalla riserva, vengono inserite nella casistica n. 3 in un ordine di punteggio determinato dai criteri di selezione della casistica n. 3 stessa; inoltre nel caso in cui non venissero impiegate risorse destinate alle casistiche n.1 e 2 esse andranno a incrementare i fondi della casistica n.3.

14. REIMPIANTO DI VIGNETI A SEGUITO DI UN'ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI SANITARIE E FITOSANITARIE

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, lettera a), interlinea iii), del Regolamento (UE) n. 2021/2115, dell'articolo 41 del Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 e dell'articolo 10 del D.M. n. 646643/2022, i produttori accedono al reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario regionale.

A tali domande è riservata una quota pari al **15% del plafond** assegnato alla Regione Liguria.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l'indicazione del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria, tra quelli indicati all'allegato III al citato D.M. n. 646643 del 16/12/2022;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall'infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l'indicazione dell'esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l'estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso agli uffici territoriali competenti per l'accoglimento delle domande della ristrutturazione e riconversione dei vigneti (Settore Ispettorato Agrario Regionale) e per conoscenza al MASAF contestualmente alla sua adozione.

La documentazione che giustifica il reimpianto per motivi fitosanitari è conservata presso il Settore Fitosanitario regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Qualora non utilizzati, i fondi sono destinati al finanziamento delle operazioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria e la compensazione per le perdite di reddito non costituiscono una spesa ammissibile.

Il reimpianto è effettuato con le medesime varietà di uve da vino estirpate o con varietà diverse purché comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione e classificate dalle Regioni in conformità all'accordo tra il Ministero e le Regioni/PA del 25 luglio 2002 ed avviene entro i 3 anni dalla data di emanazione del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità competente.

15. VIGNETI EROICI O STORICI

Per il finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione aventi ad oggetto superfici ricadenti nelle aree individuate come vigneti eroici e storici ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 64 del 27 gennaio 2023, è riservata una **quota pari al 20%** del plafond assegnato alla Regione Liguria (art. 9 del D.M. n. 646643 del 16/12/2022).

I fondi eventualmente non utilizzati saranno destinati al finanziamento delle azioni di ristrutturazione e riconversione dei vigneti non coperte da riserva.

Per accedere al finanziamento entro la quota di riserva per i vigneti eroici o storici è necessario che al momento della presentazione della domanda di sostegno i suddetti vigneti:

- abbiano ottenuto il relativo riconoscimento, con iscrizione del vigneto nell'elenco regionale, secondo quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 64 del 27 gennaio 2023;
- se non ancora riconosciuti, sia stata già presentata ufficialmente e protocollata la domanda per l'iscrizione degli stessi in elenco.

L'ottenimento del riconoscimento come vigneto storico o eroico è condizione necessaria per la concessione dell'aiuto.

Il richiedente l'aiuto su vigneti eroici o storici dovrà presentare un'unica domanda di aiuto, che potrà comprendere sia le azioni previste per i vigneti eroici o storici, sia anche altre azioni da effettuarsi su vigneti condotti e non riconosciuti come vigneti eroici o storici.

I beneficiari dell'aiuto, i cui vigneti sono definiti come storici o eroici, si impegnano ad eseguire le eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento eroico o storico.

Le tipologie di intervento previste devono essere volte al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti eroici o storici e devono rispondere prioritariamente ad uno o più dei parametri indicati all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) comprese, del decreto interministeriale n. 6899/2020.

Condizioni di ammissibilità:

a) per i vigneti eroici:

- sono ammesse le diverse azioni previste dal presente bando, compreso il reimpianto del vigneto eroico su superfici diverse, purché si mantengano le condizioni per il riconoscimento del vigneto come eroico;

b) per i vigneti storici:

- la riconversione varietale deve prevedere il ricorso a vitigni autoctoni usati nella zona e iscritti nell'elenco regionale delle varietà di uve da vino in Regione Liguria oppure autorizzati dai disciplinari di produzione della zona;
- la modifica della forma di allevamento è ammessa a condizione che rientri tra quelle tradizionalmente utilizzate nella zona;
- il reimpianto del vigneto storico su superfici diverse da quella in cui è stato estirpato è ammesso solo per i vigneti storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 3 comma 2 del Decreto interministeriale 30 giugno 2020 n. 6899, mentre negli altri casi è possibile solo il reimpianto sulla medesima superficie in cui è stato estirpato il vigneto storico.

Le superficie beneficiarie dell'aiuto, a conclusione delle operazioni proposte a contributo, devono conservare il riconoscimento di vigneto eroico o storico. In fase di accertamento finale dei lavori eseguiti verrà verificato il mantenimento dei requisiti necessari per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, il cui esito dovrà essere positivo pena la decadenza del contributo concesso.

16. AZIONI AMMISSIBILI E MODALITA' TECNICHE PER L'EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Azioni ammissibili

Il sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti può riguardare una o più delle seguenti tipologie di intervento:

a) Riconversione varietale:

a1. Reimpianto, sullo stesso appezzamento o su altro appezzamento con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico e commerciale.

b) Ristrutturazione che si attua attraverso:

b1. Reimpianto con diversa collocazione del vigneto esistente, e cioè lo spostamento in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione che per ragioni climatiche ed economiche;

b2. Reimpianto del vigneto sulla stessa particella, ma con modifiche al sistema di coltivazione (sesto d'impianto, forma di allevamento).

Modalità tecniche per l'effettuazione degli interventi

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono risultare idonei alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali secondo le definizioni contenute all'articolo 4 del DM 15938 del 20/12/2013.

Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi di ristrutturazione e riconversione che prevedono le forme di allevamento ritenute più idonee alle condizioni pedo-climatiche dei comprensori viticoli regionali in conformità a quanto stabilito dai disciplinari di produzione dei relativi vini a **DOP e IGP**, limitatamente alle zone delimitate ai disciplinari di produzione delle DOP e delle IGP della Liguria.

Il **materiale vivaistico** da utilizzare negli interventi deve essere prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite ai sensi del D.lgs. 16/2021 "Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625" e in regola con la normativa fitosanitaria.

Le varietà di uve da vino utilizzate per gli interventi di ristrutturazione e riconversione sono quelle riconosciute idonee alla coltivazione nella Regione Liguria di cui alla D.G.R. 685/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (Vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Liguria).

I materiali di sostegno devono essere nuovi all'atto dell'impiego.

17. MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

17.1 ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO AZIENDALE

I produttori interessati all'aiuto per la "Ristrutturazione e riconversione vigneti" devono, prima di presentare domanda di aiuto, costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale presso il CAA di competenza e lo schedario viticolo presso l'Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica.

17.2 TIPOLOGIE DI DOMANDE E TERMINI DI PRESENTAZIONE

Le tipologie di domande previste sono:

- domanda di sostegno
- domanda di pagamento a saldo
- domanda di variante

17.3 DOMANDE DI SOSTEGNO

Il termine ultimo per la presentazione della domanda di sostegno stampata, rilasciata e sottoscritta dal Beneficiario utilizzando le funzionalità on line messe a disposizione dall'OP Agea sul portale SIAN, da soggetto abilitato è il **14 giugno 2024** salvo proroghe disposte dal MASAF.

I soggetti interessati possono presentare la domanda direttamente (tramite CNS o SPID) o avvalersi, esclusivamente per le fasi di compilazione e presentazione, dei soggetti delegati prescelti (CAA, liberi professionisti).

Le suddette domande di sostegno, corredate da tutti i documenti previsti dalle Disposizioni regionali attuative, vanno altresì trasmesse al Settore Ispettorato Agrario regionale della provincia di competenza **entro il 25 giugno 2024**.

Le domande pervenute oltre i termini indicati non sono ricevibili.

17.4 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO

Le domande ed i documenti ad esse allegati quando trasmesse al Settore Ispettorato agrario regionale vanno accompagnate da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o Libero professionista abilitato dalla Regione);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Devono essere inoltre allegati:

Documenti obbligatori (I modelli da compilare sono disponibili sul sito web della Regione Liguria www.agriligurianet.it nella sezione Sostegno economico>contributi per la viticoltura):

- a) Copia del documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa o del legale rappresentante della stessa;
- b) Dichiarazione sostitutiva della certificazione di iscrizione alla Camera di commercio **Modello per Società** o in alternativa **Modello per Ditta individuale**.
- c) Dichiarazione sostitutiva di certificazione **familiari conviventi** (se necessaria).
- d) Autocertificazione della comunicazione **antimafia**.
- e) Dichiarazione di **assenso del/i proprietario/comproprietari** delle superfici oggetto di domanda di sostegno alla ristrutturazione e riconversione vigneti.
- f) Autodichiarazione domicilio digitale/PEC
- g) **Piano triennale di prevenzione della corruzione**
- h) **Computo metrico estimativo** elaborato sulla base delle voci indicate nella tabella costi standard.
- i) **Mappa** con indicazione delle aree oggetto dell'intervento
- j) **Relazione tecnica** che descriva l'intervento in progetto, la motivazione dell'intervento, le tempistiche, le superfici, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto e le autorizzazioni che si intendono utilizzare nelle operazioni di reimpianto;

Ulteriori documenti (solo se pertinenti):

- k) Indicazione se le domande sono afferenti all'effettuazione di una riconversione o ristrutturazione di un vigneto eroico e storico, o afferenti a reimpianti per ragioni fitosanitarie, ciò al fine di poter usufruire delle riserve del plafond regionale.
- l) (Nel caso di reimpianto a scopi fitosanitari) copia del provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore fitosanitario regionale;
- m) Ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'adozione delle disposizioni AGEA.

17.5 DOMANDE DI PAGAMENTO

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di Pagamento a saldo è il **20 giugno 2025**.

Le modalità di presentazione delle Domande di Pagamento sono le medesime indicate per le domande di sostegno.

Anche le domande di pagamento, corredate da tutti i documenti previsti dalle Disposizioni regionali attuative, vanno altresì trasmesse al Settore Ispettorato Agrario regionale della provincia di competenza **entro il 01 luglio 2025**.

Esclusivamente per le domande di pagamento saldo sarà possibile eseguire il rilascio sul portale SIAN entro il quinto giorno solare successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda stessa. In tal caso, verrà applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato finale riconosciuto per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo la predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, non possono essere accolte e saranno rigettate.

17.6 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO

Alla domanda di pagamento del saldo deve essere allegata:

- a) una **Relazione tecnica** relativa alle attività svolte, distinte tra attività di ristrutturazione e riconversione che descriva l'intervento eseguito, le varietà ed il sesto d'impianto del nuovo vigneto;
- b) la **documentazione fitosanitaria** (passaporto delle piante) che attesti la sanità del materiale di propagazione utilizzato per l'intero impianto; In assenza del passaporto documentazione equivalente può essere costituita da una dichiarazione redatta dal vivaista che attesti la conformità del materiale utilizzato per l'impianto con quanto previsto dalla normativa fitosanitaria vigente in materia di sanità di materiale di propagazione.
- c) **Fatture elettroniche** (anche eventualmente corredate da DDT) da cui sia possibile ricavare la data di trasporto delle barbatelle.
- d) **Fatture per l'acquisto di strutture di sostegno** (pali, fili, ecc.) al fine di verificare che il materiale di sostegno utilizzato nell'impianto sia nuovo.
- e) **Computo metrico a consuntivo** elaborato sulla base delle voci indicate nella tabella costi standard.
- f) **Mappa** con indicazione delle aree oggetto dell'intervento.
- g) Ulteriore documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'adozione delle disposizioni AGEA.

Altre indicazioni sui documenti spesa

Le fatture elettroniche relative agli interventi oggetto di finanziamento dovranno riportare nella causale la seguente dicitura: "Reg. (UE) n. 2021/2115 - Ristrutturazione vigneti, Campagna 2024/2025" fino alla fase di finanziabilità. Successivamente dovrà essere indicato il Codice unico di progetto (CUP) rilasciato. Inoltre, tali fatture dovranno avere data successiva al rilascio della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Si rimanda a quanto indicato nelle Istruzioni Operative AGEA.

17.7 DOMANDE DI VARIANTE E MODIFICHE MINORI

Varianti

È prevista la possibilità di presentare domanda di **Variante** al progetto iniziale ammesso nel caso in cui il Beneficiario riscontri la necessità di apportare variazioni alle opere da eseguire o anche variazioni del cronoprogramma delle attività da portare a termine.

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (allegato 2 della domanda di sostegno) relativa esclusivamente a:

1. la variazione del cronoprogramma delle attività da portare a termine;
2. la variazione della modalità di erogazione dell'aiuto;
3. la variazione del titolare (beneficiario/richiedente) nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale;
4. la variazione delle attività.

Tali possibilità devono sottostare a **tre condizioni inderogabili**:

- a) la Variante richiesta non può in nessun caso cambiare la Strategia del Progetto approvato;
- b) la Variante richiesta non può in nessun caso alterare l'efficacia dei controlli ex-ante;
- c) la Variante richiesta non può in nessun caso alterare la programmazione finanziaria.

Varianti che comportino una variazione ai criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa o il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione non possono essere in nessun modo ammissibili.

La variante può determinare la modifica del punteggio attribuito in fase di approvazione della domanda, determinando una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che rimanga tra le domande finanziabili. In caso contrario il contributo viene revocato.

17.8 MODIFICHE MINORI

È altresì prevista la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata modifiche di minore entità, cosiddette Modifiche Minori. Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che: 1) non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione; 2) siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto; 3) non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione. Rientrano tra le Modifiche Minori tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio:

- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d'impianto, forma di allevamento);
- la modifica della localizzazione geografica dell'intervento.

Modifiche minori che comportino una variazione finanziaria dell'operazione in diminuzione dei costi unitari standard determineranno una riduzione dell'importo erogabile in sede di saldo. Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso. Tali Modifiche Minori possono essere attuate senza la preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere comunicate entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria della domanda di pagamento finale a saldo. Modifiche minori che comportino una variazione dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda non saranno ammesse e il contributo viene revocato.

18. FASI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E RESPONSABILITA'

18.1 CONTROLLO DI RICEVIBILITA'

L' Ispettorato Agrario Regionale competente per territorio accerta la ricezione delle domande e dei relativi allegati, la regolare sottoscrizione delle stesse e la completezza della documentazione allegata.

La verifica viene effettuata e documentata da apposita scheda di controllo per la quale è disponibile una specifica applicazione sul portale SIAN.

Ciascuna scheda, stampata e firmata dal Funzionario Istruttore, deve essere conservata agli atti a cura dell'Ente Istruttore.

Esso provvede al completamento della ricevibilità delle domande **entro 15 giorni dal termine massimo finale di trasmissione della documentazione**, ed a comunicare al beneficiario l'avvenuto avvio del procedimento.

18.2 CONTROLLO DI AMMISSIBILITA'

L'Ispettorato Agrario Regionale effettua le verifiche di ammissibilità sulle domande di sostegno ritenute ricevibili e sui documenti ad esse allegati, in riferimento a quanto previsto dal presente bando e dalle Istruzioni Operative di AGEA O.P.

Gli esiti della graduatoria di ammissibilità sono registrati sul portale SIAN mediante apposite check list a cura dell'Ente istruttore.

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato la domanda di sostegno i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa (non essenziale rispetto a quanto previsto dal presente bando), utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

Il Settore Ispettorato agrario regionale seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad **almeno il 5%** delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una revisione dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato.

18.3 CONTROLLO IN LOCO (EX-ANTE)

Al fine di consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli ex-ante, le operazioni di estirpazione degli impianti vitati oggetto di intervento possono essere effettuate solo a partire dal **05 novembre 2024**, È tuttavia possibile procedere all'estirpo del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima della suddetta data, qualora gli Organismi pagatori abbiano eseguito e concluso il controllo in loco presso i richiedenti estratti a controllo a campione.

La verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo, rendendone disponibili gli esiti registrati sul SIAN all'Ente istruttore.

18.4 GRADUATORIA DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO E FINANZIABILITA'

Il Settore Ispettorato agrario regionale provvede alla definizione della graduatoria provinciale delle domande e trasmette la graduatoria provinciale delle domande al Settore Politiche Agricole e della Pesca entro il **01 dicembre 2024**.

Nel caso in cui le domande ammesse eccedano la disponibilità finanziaria della Regione, il Settore Politiche Agricole e della Pesca predispone la graduatoria regionale sulla base del punteggio attribuito alla domanda.

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca con proprio provvedimento approva gli esiti di ammissibilità delle domande presentate e la graduatoria di finanziabilità delle domande ammesse **entro il 13 dicembre 2024**.

Il Settore Ispettorato agrario regionale comunica ai beneficiari l'esito della finanziabilità entro e non oltre 15 giorni dalla definizione della graduatoria di finanziabilità.

19. VERIFICA DELLE OPERE REALIZZATE

Vengono effettuati i controlli in loco sul 100% delle domande di pagamento a saldo presentate in Regione Liguria.

A seguito dei collaudi, verrà effettuato l'aggiornamento dei dati di dettaglio dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo riportati gli esiti del collaudo sul SIAN

20. MISURAZIONE DEGLI IMPIANTI E APPLICAZIONE DELLA TOLLERANZA DI MISURAZIONE

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una ampiezza di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie finanziata, se il valore della superficie a suo tempo finanziata è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: si applica quanto previsto al successivo paragrafo 23;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata, salvo segnalazione da parte dell'Ente istruttore di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

24. RINUNCIA ALL'AIUTO

Il beneficiario che non intende procedere nell'esecuzione dei lavori, fintanto che la domanda non è stata resa finanziabile, deve inoltrare telematicamente la rinuncia all'aiuto, tramite apposita funzione prevista in ambito Sian.

Nella fase successivamente alla finanziabilità, il beneficiario deve comunicare la rinuncia all'aiuto, entro e non oltre i 30 giorni precedenti il termine ultimo di presentazione della domanda di saldo, tramite PEC o raccomandata A\R, esclusivamente al Settore Ispettorato agrario regionale.

I beneficiari se presentano istanza di rinuncia al Settore ispettorato agrario regionale competente per territorio oltre i 30 giorni dalla scadenza della presentazione della domanda di pagamento, incorrono nelle penalità di cui al punto successivo.

23. DEFINIZIONE IMPORTO DEL SOSTEGNO E PENALITA'

L'importo del sostegno è calcolato sulla base della differenza tra la superficie finanziata in seguito a controlli amministrativi della domanda di sostegno e la superficie effettivamente realizzata per l'operazione, determinata tramite controlli in loco.

L'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata. Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il sostegno, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata.

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

I beneficiari che:

- a. presentano domande di pagamento a saldo oltre i cinque giorni dalla scadenza;
- b. non hanno presentato la domanda di pagamento a saldo;
- c. hanno presentato la rinuncia al contributo concesso, nel periodo successivo al 30° giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo, o incorrono nella revoca, vengono esclusi dalla ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un anno.

Qualora i termini di cui sopra cadano in un giorno festivo, gli stessi sono posticipati al primo giorno feriale successivo. I termini indicati di esclusione dalla ristrutturazione e riconversione vigneti, decorrono dalla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di saldo finale. Le penalità di esclusione dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e/o nazionale.

Le situazioni sopra esposte sono riepilogate nell'allegato IV al DM n. 0646643/2022.

24. COMUNICAZIONE CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali sono quelle previste all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116, richieste formalmente dai beneficiari e riconosciute dagli uffici del Settore ispettorato agrario regionale competenti per territorio.

25. ELENCHI DI LIQUIDAZIONE REGIONALI

Il Settore Politiche Agricole e della Pesca, tramite l'applicazione resa disponibile sul portale SIAN, predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento **entro e non oltre il 21 settembre 2025**.

26. TERMINI DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Il procedimento amministrativo di ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti per la campagna 2024/2025 si conclude **entro il 15 ottobre 2025**.

Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine, risulteranno automaticamente decadute.

27. NORME SULLA CONDIZIONALITA'

A norma dell'articolo 12 del Reg. (UE) 2021/2115 gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità rafforzata.

28. CERTIFICAZIONE ANTIMAFIA

Con la legge **29 dicembre 2021, n. 233** è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose».

La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi usufruiscano, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un **importo superiore a 25.000 euro**.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le recuperi successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione in merito **alla conduzione, o non conduzione**, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i **contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia**.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA.

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'Ufficio regionale competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza. Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per

dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per “**familiari conviventi**” si intende “chiunque conviva” (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L’informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell’acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell’assetto societario.

29. MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE REGIONALE

In ottemperanza a quanto stabilito nel Piano di prevenzione della corruzione 2023/2024, approvato con delibera n°45/2018, in applicazione della Legge n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è obbligatorio per la Regione Liguria acquisire la dichiarazione dei Soggetti terzi, resa mediante apposito modulo, circa l’esistenza di legami di parentela o affinità verso i dipendenti dell’amministrazione.

30. OBBLIGO DI MANTENIMENTO DEL VIGNETO

In analogia a quanto previsto dallo Sviluppo Rurale, l’obbligo di mantenimento del vigneto ristrutturato è di 10 anni dalla data di pagamento finale salvo autorizzazioni regionali su richiesta del beneficiario.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell’UE (GDPR 2016/679, articolo 13), si informa che i dati personali conferiti a Regione Liguria sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica, per le finalità in seguito indicate.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito anche solo “Regione”), con sede in piazza De Ferrari 1, 16121 Genova; in tale veste è responsabile di garantire l’applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione. Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti al trattamento dei dati dell'interessato ai seguenti recapiti: rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010.54851.

Informazioni sul trattamento:

1. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alla vigente normativa in materia di privacy: pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta e permettendo il trattamento solo da parte di personale allo scopo autorizzato.

Il trattamento dei dati personali avverrà al fine di realizzare gli adempimenti connessi alla procedura di erogazione dei contributi in applicazione della presente Deliberazione della Giunta regionale e ad ogni altro obbligo e procedimento previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale. Regione si impegna ad informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

La base giuridica del trattamento si identifica nel Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli come modificato dal regolamento (UE) 2117/2021 e nella Delibera di Giunta cui la presente informativa è allegata.

2. Dati personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui dati anagrafici, fiscali, professionali, ubicazione e tipologia attività, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza ed è riferito a tutte le operazioni necessarie, in relazione alle finalità sopra indicate, coerentemente con gli obiettivi prefissati.

3. Dati personali relativi a condanne penali e reati

In relazione alle finalità sopra riportate, Regione potrà trattare dati idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso, mediante l'acquisizione di informazioni quali ad esempio quelle concernenti il casellario giudiziale, l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

In tal caso, tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste dalla legge.

Il conferimento dei dati giudiziari come definiti nella prima parte del presente paragrafo, sarà limitato alle sole circostanze per le quali esso è richiesto per motivi di conduzione dei compiti istituzionali di Regione.

4. Natura del trattamento

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i dati determina l'impossibilità di procedere all'istruttoria della domanda presentata con conseguente esclusione dall'erogazione di ogni possibile beneficio.

Il conferimento di ulteriori dati personali non richiesti direttamente dalla legge o da altra normativa potrà essere comunque necessario qualora tali dati personali siano connessi o strumentali all'instaurazione, attuazione o prosecuzione delle finalità sopra descritte; in tal caso l'eventuale rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire correttamente il rapporto in essere.

5. Modalità di trattamento e periodo di conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 196/03 ss.mm.ii, dei relativi regolamenti attuativi e del Regolamento Europeo 2016/679.

Nel caso in cui siano acquisiti dati che la legge definisce "categorie particolari di dati personali", tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato in via generale per tutti i dati – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento Europeo 2016/679.

Possono, inoltre, costituire oggetto di trattamento i dati personali idonei a rivelare l'eventuale esistenza di condanne penali nonché di procedimenti penali in corso di cui al D.P.R. 14/11/2002 n. 313 e ss.mm.ii ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti (Testo A)"); tali dati saranno trattati – oltre a quanto già precisato -nel rispetto dei principi di cui all'art. 10 del Regolamento.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

6. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Via Palestro 81, 00185 Roma, Telefono: 06.494991, Fax: 064453940, Mail: infoutenza@agea.gov.it, Pec: protocollo@pec.agea.gov.it, quale Organismo Pagatore per la Regione Liguria;
- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 - 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; postacertificataprotocollo@pec.liguriadigitale.it, quale incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili eventualmente incaricati da Regione, anche in adempimento di obblighi di legge.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

7. Trasferimento dei dati all'estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avvengono su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà

facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. Del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

Diritti degli interessati

Si informa che, con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento Europeo 2016/679.

In particolare l'interessato:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- finalità del trattamento;
- categorie di dati personali trattati;
- destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e, in tal caso, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché sull'importanza e sulle conseguenze di tale trattamento per l'interessato;
- l'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali;

(b) in aggiunta, l'interessato ha il diritto di:

- ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento per motivi legittimi;
- revocare il proprio consenso, qualora previsto;
- proporre un reclamo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

rpd@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

_____ (luogo), il _____ (data)

_____ (Firma dell'interessato)

Allegato I del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Prot. n. 646643 del 16/12/2022

Regione LIGURIA

1.1 Area di intervento:

- intero territorio regionale

1.2 Limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP:

- DOP – IGP previste: *Tutte quelle con Disciplinari autorizzati in Regione Liguria*
- DOP – IGP escluse: *Nessuna*

Si

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti:

- imprenditori agricoli singoli [X]
- associazioni di produttori vitivinicoli riconosciute [X]

- cooperative agricole [X]
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola [X]

1.4 Varietà:

- previste: *Tutte quelle autorizzate in Regione Liguria con la DGR n°685/2003 e successive modifiche, a condizione che i Disciplinari di Produzione relativi al territorio in cui si fa l'intervento le prevedano.*

1.5 Forme di allevamento:

- previste: *Tutte quelle previste dai Disciplinari di Produzione.*

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro: *Si fa riferimento ai Disciplinari di Produzione. Comunque non inferiore a 2000 ceppi ettaro.*

1.7 Superficie minima

- domanda singola: *0,5 ha*
- soglia per aziende all'interno di progetti collettivi: *Non sono ammessi*
- deroghe specifiche per le superfici: *0,2 ha*
- motivazione: per le aziende che rispondono ad almeno uno dei seguenti requisiti:
 - o *S.A.U. vitata (compresi eventuali autorizzazioni al reimpianto in portafoglio) inferiore o uguale ad due ettari*
 - o *vigneti eroici e storici*
 - o *reimpianto per motivi fitosanitari*

La superficie minima di intervento può scendere a 0,2 ettari

1.8 Azioni previste

c) riconversione varietale:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []

d) ristrutturazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []

e) ricollocazione:

- estirpazione e reimpianto [X]
- reimpianto con autorizzazione [X]
- reimpianto anticipato []
- sovrainnesto []

f) miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo:

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []
- fosse di scolo, canali di raccolta e/o collettori []
- drenaggio sotterraneo []
- conversione dei piani di raccordo dei terrazzi []

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra []
- costruzione o ricostruzione di muri a retta, incluso le necessarie fondazioni []
- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) solo in abbinamento ad un intervento di ristrutturazione o di riconversione []
- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

1.9 Età massima dei vigneti oggetto di sovrainnesto: Non previsto

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione:

Campagna di domanda

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI:

2.1 % di contributo comunitario ai costi di ristrutturazione e riconversione: 50% in riferimento ai costi standard nazionali.

2.2 Pagamento del contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione:

- sulla base dei costi standard elaborati a livello nazionale [X]

2.3 Pagamento della compensazione per perdite di reddito

- % di contributo comunitario alle perdite di reddito: 100 %

Importo: 3.000 euro/ettaro

2.4 Importo del sostegno ammissibile per ettaro:

Importo di 3.000 euro/ettaro per la perdita di reddito in caso di estirpazione.

Tabella delle UCS per gli impianti di uva da vino					rev. 06/03/24
n.	Tipologia intervento	Tipologia impianto	Range di densità (p./Ha)	Tipologia vigneto	Costo Semplificato (€/Ha)
1	impianto	Spalliera	2000-3774	pianeggiante	€ 22.698,00
2	impianto	spalliera	2000-3774	pend. >15%	€ 22.895,00
3	impianto	spalliera	2000-3774	vitic. eroica	€ 29.507,00
4	impianto	spalliera	3775-4107	pianeggiante	€ 23.854,00
5	impianto	spalliera	3775-4107	pend. >15%	€ 24.063,00
6	impianto	spalliera	3775-4107	vitic. eroica	€ 31.010,00
7	impianto	spalliera	da 4108	pianeggiante	€ 25.651,00
8	impianto	spalliera	da 4108	pend. >15%	€ 25.876,00
9	impianto	spalliera	da 4108	vitic. eroica	€ 33.346,00
10	impianto	alberello		pianeggiante	€ 16.546,00
11	impianto	alberello		pend. >15%	€ 16.620,00
12	impianto	alberello		vitic. eroica	€ 21.510,00
13	impianto	pergola	fino a 3251	pianeggiante	€ 32.729,00
14	impianto	pergola	fino a 3251	pend. >15%	€ 32.937,00

15	impianto	pergola	fino a 3251	vitic. eroica	€ 42.548,00
16	impianto	pergola	da 3252	pianeggiante	€ 37.030,00
17	impianto	pergola	da 3252	pend. >15%	€ 37.262,00
18	impianto	pergola	da 3252	vitic. eroica	€ 48.139,00
19	impianto	tendone		pianeggiante	€ 31.241,00
20	impianto	tendone		pend. >15%	€ 31.636,00
21	estirpazione*				€ 1.968,00

Nota:

*il valore indicato è riferito all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.)

2.5 Tempi di erogazione dell'aiuto :

- anticipato

[]

- a collaudo

[X]

Allegato II del Decreto del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Prot. n. 646643 del 16/12/2022

Elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola – misura della ristrutturazione e riconversione vigneti per la realizzazione o modifica di impianti viticoli

Azioni collegate alla riconversione varietale (A) e alla ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo¹ (B)²:

• **azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione:**

- estirpazione dell'impianto viticolo [X]
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento [X]
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali [X]

• **azioni collegate alla preparazione del terreno del impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**

- analisi del suolo []
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) []
- lavorazione profonda (rippatura, scasso) []
- aratura []
- erpicatura []
- fresatura []
- sostituzione del suolo vulcanico []
- riporto di suolo nell'impianto viticolo []
- trattamenti antiparassitari e diserbo []
- concimazione organica e minerale []

• **azioni collegate alla realizzazione o innesto dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:**

- squadro dell'impianto [X]
- realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale) [X]

¹ E' incluso l'impianto del vigneto a seguito di ripristino del terreno a seguito di eventi calamitosi, tuttavia, il ripristino susseguente all'evento calamitoso non è ammissibile.

² E' inclusa anche la modifica della densità di impianto del vigneto se questa concerne importanti modifiche del vigneto stesso e costituisce una modifica strutturale dell'impianto viticolo e non manutenzione ordinaria. In questo caso la quota di contributo verrà adattata alla specifica modifica.

- innesto / reinnesto []
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni) [X]
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno(ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario [X]

Azioni ammissibili sotto la misura "miglioramenti delle tecniche di gestione dell'impianto viticolo" con riferimento al nuovo impianto viticolo o all'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito (c):

● **azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell'impianto viticolo:**

- modifica del profilo del terreno (pendenza) []
- livellamento del suolo []
- trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine []

● **azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:**

- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto []

● **azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:**

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto []

Azioni non ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti operazioni:

- Semplice sostituzione ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 555/2008 o gestione ordinaria dell'impianto viticolo, in quanto l'obiettivo della misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e l'incremento della competitività
- Protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:
 - Costruzione di schermi
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali;
- Protezione da uccelli per esempio attraverso
 - Copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - Macchine per spaventare gli uccelli
 - Protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali

- Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
- Costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento
- Passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto
- Elevatori e mezzi meccanici

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-511

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		15/05/2024 17:32
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		15/05/2024 17:28
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		15/05/2024 16:01
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO	Riccardo JANNONE	15/05/2024 15:40
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Enrico CANALE		15/05/2024 15:33

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria